

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 95 IN DATA 25 NOV. 2013

Oggetto: approvazione della bozza di atto di concessione d'uso gratuito di immobili adibiti a ricovero dell'apparecchiatura per la misura e la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, con relativa regolamentazione dei rapporti attivi e passivi tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA).

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

richiamata la legge regionale n. 12 in data 10 aprile 1997, recante il regime dei beni della Regione Autonoma Valle d'Aosta;

premesso che:

1. ARPA ha chiesto alla Regione di disciplinare i rapporti d'uso, presso i siti di proprietà regionale ubicati nei comuni di Etroubles (AO) in località Chetoz, La Thuile (AO) in località Les Granges e Donnas (AO) in via Montey, di antenne e apparecchiature tecniche per le quali ha ottenuto le opportune autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, necessarie per la misura e la trasmissione dei dati di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria (RMQA);
2. la Regione Autonoma della Valle d'Aosta ha installato presso la sede di ARPA in località Grande Charrière n. 44 nel Comune di Saint-Christophe (AO) strumentazioni necessarie per il collegamento con la sede della Struttura protezione civile del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile per la trasmissione di dati di monitoraggio ambientale;
3. le richiamate proprietà regionali fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione, così come risultante dalla deliberazione della Giunta regionale n. 4276 del 29 novembre 2004 e che, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/1997 il relativo utilizzo può avvenire mediante atto di concessione;
4. ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 12/1997, nel caso in cui il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione come di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto;
5. è volontà delle parti regolamentare gli aspetti attivi e passivi dei rapporti giuridici inerenti ai citati beni immobili;

esaminata la bozza di atto di concessione gratuita relativa alla regolamentazione dei rapporti attivi e passivi per l'utilizzo dei citati siti attrezzati, con particolare riferimento:

- all'articolo 1 inerente ai beni oggetto di concessione;
- all'articolo 2 che prescrive la durata di 12 anni per la concessione dei siti, decorrenti dalla data di stipulazione dell'atto;
- all'articolo 3 che prevede la gratuità del rapporto concessorio;
- all'articolo 4 che prescrive le modalità di uso dei siti concessi, nel rispetto della destinazione economico-sociale dei medesimi, con obbligo di ARPA di provvedere al ripristino dei luoghi in occasione della loro restituzione all'ente concedente;
- agli articoli 5 e 6 disciplinanti, rispettivamente, gli obblighi e i diritti dell'ente concessionario;
- all'articolo 13 che pone in capo ad ARPA le spese di registrazione dell'atto di concessione, quantificate in complessivi euro 552,00 (cinquecentocinquantadue/00);
- all'articolo 15 di disciplina degli obblighi di riservatezza delle informazioni scambiate dalle parti in vigenza dell'accordo in parola, per le finalità nello stesso indicate;

considerato inoltre, che l'atto non comporta ulteriori oneri finanziari a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 10 (Assicurazione) inerente all'avvenuta accensione di idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi;

ritenuto quindi di approvare la bozza di atto di concessione, risultato di apposito confronto istruttorio fra i soggetti interessati, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante;


vista la legge regionale 37/1997, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di una rapida definizione dei rapporti d'uso;

DISPONE

1. di approvare bozza di atto di concessione d'uso gratuita di immobili adibiti a ricovero dell'apparecchiatura per la misura e la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria ubicati nei comuni di Etroubles (AO) in località Chetoz, La Thuile (AO) in località Les Granges e Donnas (AO), con relativa regolamentazione dei rapporti attivi e passivi tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, composta da n. 18 articoli, che si allega in copia al presente provvedimento a formarne parte integrante;
2. di impegnare e liquidare la somma omnicomprensiva di euro 456,00 (quattrocentocinquantasei/00), per spese di registro e di bollo, con imputazione al capitolo 160 "Imposte e tasse" del Titolo I del bilancio di questo ente per il triennio 2013-2015, esercizio finanziario 2013 (contabilità analitica: cdc 1, fp 29);
3. di dare atto in particolare che l'accordo:
 - avrà durata di dodici anni, come previsto dall'articolo 2 della bozza di atto di concessione in parola;
 - non comporta ulteriori spese a carico di ARPA, salvo quanto prescritto dall'articolo 10 inerente all'avvenuta accensione di idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi;

4. di individuare l'ing. Lorenzo Frassy della Sezione Aria ed Energia di ARPA, quale referente tecnico per l'attuazione dell'accordo in oggetto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;
6. l'immediata eseguibilità del presente atto.



Direttore generale
Giovanni Agnesod

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Agnesod", written over the typed name.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ATTO DI CONCESSIONE

tra

Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, con sede in Aosta – Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Regione, Rollandin Augusto in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. in data , di seguito indicata come “Regione” o “concedente”

e

ARPA Valle d'Aosta con sede in Loc. Grande Charrière 44 - 11020, Saint-Christophe (Aosta), partita I.V.A. e codice fiscale 00634260079 in persona del Direttore generale Giovanni Agnesod di seguito indicata per brevità “ARPA” o “concessionario” di seguito ‘le Parti’ quando indicate congiuntamente

Art.1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Regione concede a ARPA che accetta l'utilizzo di immobili siti in:

- loc. Chétoz nel Comune di Etroubles, concessione edilizia n. 8/90 dell'11 maggio 1990, distinto al catasto fabbricati e terreni del medesimo comune al Foglio 17 n. 1387 con costituzione di servitù di passaggio in data 16/02/1998 a carico dei mappali 492, 512, 645 e 678 del Foglio 17 di cui si allega foto e descrizione (Allegato A);
- loc. Les Granges nel Comune di La Thuile, concessione edilizia n. 31/90 del 24 maggio 1990, distinto al catasto fabbricati e terreni del medesimo comune al Foglio 8 n. 1166 con costituzione di servitù di passaggio in data 16/02/1998 a carico del mappale 362 del Foglio 8 di cui si allega foto e descrizione (Allegato B);
- Via Montey nel Comune di Donnas, concessione edilizia n. 18/90 del 02 maggio 1990, distinto al catasto fabbricati e terreni del medesimo comune al Foglio 20 n. 641 di cui si allega foto e descrizione (Allegato C).

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 12 con decorrenza dalla data di stipula del presente atto. Al termine della concessione, qualora non sussistano motivi ostativi, si potrà procedere ad un nuovo atto di concessione per lo stesso periodo.

Il concessionario può recedere in ogni momento dal presente atto dandone preavviso di almeno 6 mesi al concedente tramite lettera raccomandata A/R.

Art. 3

CANONE DI CONCESSIONE

La concessione è a titolo gratuito

Art. 4

DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli immobili sono concessi ad uso ricovero per apparecchiature per la misura e la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria.

Le Parti convengono pertanto, che il diritto del concessionario di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento degli impianti è per lo stesso motivo essenziale per tutta la durata della concessione.

Al termine della concessione, il concessionario provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione degli impianti, degli accessori e di quant'altro installato.

Art. 5

DIRITTI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- a seguito dell'accatastamento degli immobili, recentemente completato a cura della Struttura protezione civile, Arpa dovrà richiedere i certificati di agibilità entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione;

- è a carico di Arpa ogni intervento sugli immobili concessi nonché quelli derivanti da adeguamenti normativi. Tali interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia; allo scopo il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e permessi utili ai sensi di legge; parimenti le attività previste dovranno essere svolte esclusivamente in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni di legge;
- in particolare, Arpa dovrà, per interventi sugli immobili di valore superiore a Euro 25.000,00, essere preventivamente autorizzata dalla Struttura competente in materia di patrimonio. Per interventi sugli immobili di valore inferiore, il concessionario potrà presentare in nome e per conto della Regione le relative denunce di inizio attività;
- Arpa è tenuta a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese riguardo gli interventi di manutenzione straordinaria sostenute nell'anno precedente sugli immobili concessi;
- Arpa esonera espressamente la Regione da ogni sorta di responsabilità per danni alle apparecchiature causati da eventi estranei al concedente stesso quali incendi, infiltrazioni d'acqua, interruzione di energia elettrica, calamità naturali, furti o altri eventi di forza maggiore, nonché all'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto;
- resta comunque fin d'ora convenuto che tutte le opere eseguite sugli immobili accederanno alle proprietà regionali e che il concessionario, al termine della concessione non potrà richiedere alcuna indennità per addizioni e migliorie apportate.

Art. 6

ACCESSO AGLI IMMOBILI

L'accesso agli immobili è garantito da servitù di passaggio costituite in data 16 febbraio 1998 e più precisamente:

- immobile in comune di Etroubles – loc. Chétoz, servitù di passaggio insistente sui mappali 492 – 512 – 645 e 678 del foglio 17 del medesimo Comune;

- immobile in comune di La Thuile – loc. Les Granges, servitù di passaggio insistente sul mappale 362 del Foglio 8 del medesimo Comune;
- immobile in comune di Donnas – loc. Montey, accesso che avviene attraverso la strada vicinale di prosecuzione della strada comunale per il Cimitero di Vert.

Eventuali interventi in ordine alla necessità di rendere più agibile l'accesso attualmente garantito dalla costituzione di servitù di passaggio ai summenzionati immobili saranno totalmente a carico di Arpa, ivi compresi eventuali interventi sull'intero tracciato delle servitù. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'impossibilità di accedere al sito a causa di neviccate, frane e alluvioni o eventi calamitosi di qualunque genere;

Art. 7

MANUTENZIONE DEGLI APPARATI

Il concessionario provvederà a fare eseguire, a propria cura e spese, anche tramite terzi, con la massima diligenza, gli interventi necessari per l'installazione e il mantenimento delle apparecchiature per la misura e la trasmissione dei dati della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, provvedendo a regolarizzare, ove previsto, sotto il profilo amministrativo, a propria cura e spese, tutti gli interventi eseguiti nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare delle norme di sicurezza, assumendosene ogni onere e responsabilità.

Art. 8

MODIFICHE DEGLI IMMOBILI

Il concedente potrà imporre, in qualsiasi momento, al concessionario la demolizione delle opere eseguite in violazione di quanto previsto all'articolo 5 e il ripristino della situazione "quo ante", entro un termine massimo di 60 giorni dalla data della richiesta inviata con raccomandata a.r.. Lo stato attuale degli immobili risulta dalla rappresentazione fotografica e descrittiva di cui agli allegati citati all'articolo 1.

Art. 9

MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Spetta al concessionario farsi carico di tutti gli oneri di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

ART. 10

ASSICURAZIONE

Il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno agli immobili

Il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso degli immobili e dall'utilizzo delle apparecchiature (impianti) da parte dello stesso.

A tali fini, il concessionario si impegna a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni e responsabilità civile generale verso i terzi.

A fronte di richiesta scritta del concedente, il concessionario si impegna ad inviare l'attestato di vigenza della Polizza.

Art. 11

COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa al presente atto di concessione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione della comunicazione, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

- ARPA, Loc. Grande Charrière 44, 11020 Saint-Christophe (AO);
- Regione autonoma Valle d'Aosta, Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio, Struttura contratti immobiliari, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta;

ovvero il diverso indirizzo che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 12

OBBLIGHI DELLE PARTI

Nessuna delle Parti potrà trasferire a terzi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente atto di concessione, fatta eccezione per eventuali società controllate o collegate, previa comunicazione scritta.

E' fatto espresso divieto al concessionario di sublocare gli immobili oggetto di concessione a qualsiasi titolo e a qualsivoglia soggetto terzo.

Art. 13

VARIAZIONI E MODIFICHE

Qualsiasi variazione o modifica al presente atto e ai documenti allegati dovrà essere concordata dalle Parti per iscritto.

Art. 14

REVOCA O VARIAZIONE ALLA CONCESSIONE

Il concedente può revocare o modificare l'atto di concessione in qualsiasi momento in caso di grave inadempimento, anche parziale degli obblighi del concessionario o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tali casi il bene si intende immediatamente ripetibile e la revoca non comporta il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario

Art. 15

SPESE

Le spese di registrazione del presente atto nonché ogni altro onere derivante dalla presente concessione saranno a cura dell'ARPA.

Art. 16

FORO COMPETENTE

Per qualunque contestazione connessa al presente atto di concessione e/o alla sua esecuzione le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Art. 17

TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali del concedente saranno trattati dal concessionario solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate il concessionario potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del concedente compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle Parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;

- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal concessionario anche nell'interesse dei propri fornitori.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dal concessionario.

I dati personali del concedente potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti del concessionario i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il concedente autorizza espressamente il concessionario al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18

RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente atto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la Parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla Parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile facenti parte del proprio patrimonio. La Parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni

Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla Parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte destinataria; che siano ottenute dalla Parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna Parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge; 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso in cui la divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la Parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le Parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, approvato, sottoscritto.

Aosta, _____

Regione Autonoma Valle d'Aosta

ARPA Valle d'Aosta